

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 67° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica all'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione» (1545), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| PRESIDENTE .....   | Pag. 19, 20, 21 e <i>passim</i> |
| ALIVERTI (DC) .....  | 20, 21                          |
| BAIARDI (PCI) .....  | 21                              |
| CASTAGNETTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato .... | 20                              |
| PERUGINI (DC), relatore alla Commissione ..  | 20                              |

«Misure contro l'abusivismo commerciale» (1714);

«Norme in materia di commercio su aree pubbliche» (2219)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2219, con assorbimento del disegno di legge n. 1714)

|   |                              |
|---|------------------------------|
| PRESIDENTE .....                            | Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i> |
| ALIVERTI (DC) .....                         | 18, 19                       |
| BAIARDI (PCI) .....                         | 17, 18                       |
| DIPAOLA (PRI), relatore alla Commissione .. | 4, 8<br>11 e <i>passim</i>   |

*I lavori hanno inizio alle ore 17.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Misure contro l'abusivismo commerciale» (1714)**

##### **«Norme in materia di commercio su aree pubbliche» (2219)**

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2219, con assorbimento del disegno di legge n. 1714)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Misure contro l'abusivismo commerciale» e «Norme in materia di commercio su aree pubbliche»

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 giugno scorso.

Comunico che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso il seguente parere sui disegni di legge in esame:

«La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, condizionato al rispetto della normativa contenuta nella recente legge sull'ordinamento delle autonomie locali (n. 142 del 1990), con specifico riguardo alle competenze ivi assegnate ai comuni. In particolare, si fa notare che l'articolo 4 del disegno di legge n. 2219, che istituisce una Commissione comunale composta da esperti dei problemi di distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio, della cooperazione e dei coltivatori agricoli e produttori diretti, appare lesivo di quella autonomia statutaria che risulta invece specificamente garantita dalla legge precedentemente citata.

Si fa altresì notare che i disegni di legge danno luogo ad una compressione delle competenze istituzionali delle regioni e dei comuni, cui dovrebbe spettare il rilascio delle autorizzazioni ivi previste».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

È stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 2219.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura dell'articolo 1:

#### **Art. 1.**

##### *(Definizioni)*

1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e

bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

c) su aree date in concessione per un periodo di tempo limitato al giorno o ai giorni in cui siano assenti i soggetti di cui alle lettere a) e b);

d) su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.

3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

#### Art. 2.

##### *(Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)*

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato all'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed al possesso di apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), è efficace per il solo territorio della regione cui appartiene il comune di residenza del richiedente ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale nei limiti della disponibilità complessiva delle aree destinate nel territorio regionale all'esercizio dell'attività stessa, indicate dai comuni alla Regione.

4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), è efficace per il solo territorio della regione cui appartiene il comune di residenza del richiedente, abilita anche alla vendita al domicilio di consumatori ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 4, comma 2, in rapporto alle esigenze dei consumatori.

5. L'autorizzazione prevista dal presente articolo è rilasciata, con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della

legge 11 giugno 1971, n. 426, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.

7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

A questo articolo è stato presentato, dai senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi, un emendamento tendente ad inserire, al comma 5, dopo le parole: «n. 426», le altre: «e delle relative norme di esecuzione».

DIPAOLA, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento in esame si intende precisare il quadro normativo dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche prevista all'articolo 2..

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi, tendente ad inserire, al comma 5 dell'articolo 2, dopo le parole: «n. 426», le altre: «e delle relative norme di esecuzione».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, che, con le modifiche testè accolte, risulta così formulato:

#### Art. 2.

*(Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)*

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato all'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed al possesso di apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), è efficace per il solo territorio della regione cui appartiene il comune di residenza del richiedente ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale nei limiti della disponibilità complessiva delle aree destinate nel territorio regionale all'esercizio dell'attività stessa, indicate dai comuni alla Regione.

4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), è efficace per il solo territorio della regione cui appartiene il comune di residenza del richiedente, abilita anche alla vendita al domicilio di consumatori ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 4, comma 2, in rapporto alle esigenze dei consumatori.

5. L'autorizzazione prevista dal presente articolo è rilasciata, con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e delle relative norme di esecuzione, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.

7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 3:

### Art. 3.

*(Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)*

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal comune nel cui territorio viene esplicato.

2. Le condizioni di tempo sono le stesse che vengono stabilite ai sensi della legge 28 luglio 1971, n. 558, e dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, per l'esercizio del commercio al dettaglio.

3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In ogni comune debbono essere stabilite le zone in cui esso è vietato per i detti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), è stabilita dal consiglio comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici e sentita la commissione

competente ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

5. Una parte delle aree, comprese quelle coperte, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a*) e *b*), deve essere di preferenza assegnata agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, ferme restando comunque le disposizioni della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quattro anni, la superficie delle aree di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), deve essere comunicata alla Regione, con l'indicazione della parte destinata prioritariamente agli agricoltori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2, comma 3.

7. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

8. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata.

9. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività di cui alla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi.

10. Il sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.

11. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. L'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

12. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono deliberati dal consiglio comunale in conformità alle direttive regionali, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2. Anche i criteri per l'assegnazione dei posteggi e la superficie di essi sono deliberati dal consiglio comunale, sentita tale commissione, secondo le norme del regolamento di esecuzione della presente legge.

13. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, in cui l'esercizio del commercio previsto dalla presente legge non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso

l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta del Ministero per i beni culturali e ambientali che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.

14. L'esercizio del commercio previsto dalla presente legge nelle aree demaniali marittime è subordinato anche alle disposizioni emanate dalle competenti autorità marittime ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. L'esercizio medesimo, svolto su aree demaniali marittime secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è soggetto, comunque, alle disposizioni in materia di concessioni previste dagli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione e 5 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

15. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio di cui alla presente legge negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è dei senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi e tende ad inserire, al comma 4, dopo le parole: «comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*», le altre: «nonchè i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie ed i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti».

Il secondo emendamento, presentato dai senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi, tende a sostituire, al comma 4, le parole: «è stabilita» con le seguenti: «sono stabiliti».

Il terzo emendamento, presentato dai senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi, tende a sopprimere il comma 5.

Il quarto emendamento, presentato dai senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi, tende ad aggiungere, dopo il comma 6, il seguente comma:

«6-*bis*. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari di concessioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*».

Il quinto emendamento, presentato dai senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi, tende a sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare».

Il sesto emendamento, presentato dai senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi, tende a sostituire, al comma 12, le parole: «alle direttive regionali» con le seguenti: «agli indirizzi delle regioni».

Il settimo emendamento, presentato dai senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi, tende a sopprimere, al comma 12, le parole da: «Anche i criteri...» fino a: «...presente legge».

DIPAOLA, *relatore alla Commissione*. Con gli emendamenti presentati all'articolo 3 si propone, tra l'altro, una nuova formulazione della previsione relativa alle attribuzioni dei consigli comunali in materia di condizioni per l'esercizio delle attività, definendo altresì le priorità di assegnazione delle aree destinate alle manifestazioni fieristiche e determinando i casi di deroga alla decadenza dalla concessione dei posteggi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi tendente ad aggiungere, al comma 4 dell'articolo 3, dopo le parole «comma 2, lettere a), b) e c)» le seguenti: «nonchè i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie ed i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi tendente a sostituire al comma 4 dell'articolo 3 le parole «è stabilita» con le seguenti: «sono stabiliti».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi tendente a sopprimere il comma 5 dell'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi tendente ad aggiungere, dopo il comma 6 dell'articolo 3, il seguente comma: «6-bis. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari di concessioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi tendente a sostituire il comma 9 dell'articolo 3 con il seguente: «9. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare».

**È approvato.**



Metto ai voti l'emendamento dei senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi tendente a sostituire al comma 12 dell'articolo 3 le parole «alle direttive regionali» con le seguenti: «agli indirizzi delle Regioni».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi tendente a sopprimere al comma 12 dell'articolo 3 le parole da «Anche i criteri» a «presente legge».

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo che, nel testo emendato, risulta così formulato:

### Art. 3.

*(Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)*

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal comune nel cui territorio viene esplicato.

2. Le condizioni di tempo sono le stesse che vengono stabilite ai sensi della legge 28 luglio 1971, n. 558, e dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, per l'esercizio del commercio al dettaglio.

3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse: In ogni comune debbono essere stabilite le zone in cui esso è vietato per i detti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), nonché i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici e sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quattro anni, la superficie delle aree di

cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), deve essere comunicata alla Regione, con l'indicazione della parte destinata prioritariamente agli agricoltori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2, comma 3.

6. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari di concessioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*).

7. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

8. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata.

9. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

10. Il sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.

11. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. L'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

12. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono deliberati dal consiglio comunale in conformità agli indirizzi delle Regioni, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2.

13. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, in cui l'esercizio del commercio previsto dalla presente legge non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta del Ministero per i beni culturali e ambientali che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.

14. L'esercizio del commercio previsto dalla presente legge nelle aree demaniali marittime è subordinato anche alle disposizioni emanate dalle competenti autorità marittime ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. L'esercizio medesimo, svolto su aree demaniali marittime secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), è soggetto, comunque, alle disposizioni in materia di concessioni previste dagli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione e 5 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

15. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio di cui alla presente legge negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

**È approvato.**

Segue l'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

*(Commissioni comunali e regionali)*

1. Presso ogni comune con popolazione residente non inferiore a 10.000 abitanti è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio, della cooperazione e dei coltivatori agricoli produttori diretti; la commissione è nominata dal sindaco.

2. Per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia; la commissione è nominata dal presidente della giunta regionale.

3. Presso ogni Regione è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio e della cooperazione; la commissione è nominata dal presidente della giunta regionale.

4. Il numero dei membri delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i criteri per la scelta di essi, la presidenza ed il funzionamento delle commissioni stesse sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge. Della commissione dei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione residente non inferiore a 50.000 abitanti, della commissione unica provinciale e della commissione regionale fa parte di diritto il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) o altro funzionario dello stesso ufficio da lui delegato.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è dei senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi e tende ad aggiungere, al comma 1, dopo le parole «produttori diretti», le seguenti: «maggiormente rappresentative a livello provinciale».

Il secondo è dei senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi e tende ad aggiungere, al comma 3 dell'articolo 4, dopo le parole «della cooperazione», le seguenti: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

DIPAOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce che presso ogni comune con popolazione residente non inferiore a 10.000 abitanti è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio, della cooperazione e dei coltivatori agricoli maggiormente rappresentative a livello provinciale produttori diretti; la commissione è nominate dal sindaco.

Ho voluto richiamare il comma 1 dell'articolo 4 in maniera tale che possiamo afferrare il senso del parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente che recita: «La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, condizionato al rispetto della normativa contenuta nella recente legge sull'ordinamento delle autonomie locali (n. 142 del 1990), con specifico riguardo alle competenze ivi assegnate ai comuni. In particolare, si fa notare che l'articolo 4 del disegno di legge n. 2219, che istituisce una Commissione comunale composta da esperti dei problemi di distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio, della cooperazione e dei coltivatori agricoli e produttori diretti, appare lesivo di quella autonomia statutaria che risulta invece specificamente garantita dalla legge precedentemente citata».

Per questo motivo, ritengo opportuno presentare un emendamento che tende ad aggiungere al comma 4 dell'articolo 4, dopo le parole «della presente legge», le seguenti: «ove a ciò non provvedano gli statuti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142».

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi, tendente ad aggiungere, al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole «produttori diretti», le seguenti: «maggiormente rappresentative a livello provinciale».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi, tendente ad aggiungere, al comma 3 dell'articolo 4, dopo le parole «della cooperazione», le seguenti: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente ad aggiungere, al comma 4 dell'articolo 4, dopo le parole «presente legge», le seguenti: «ove a ciò non provvedano gli statuti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142».

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 4 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

#### Art. 4.

*(Commissioni comunali e regionali)*

1. Presso ogni comune con popolazione residente non inferiore a 10.000 abitanti è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio, della cooperazione e dei coltivatori agricoli produttori

diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale; la commissione è nominata dal sindaco.

2. Per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia; la commissione è nominata dal presidente della giunta regionale.

3. Presso ogni Regione è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio e della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale; la commissione è nominata dal presidente della giunta regionale.

4. Il numero dei membri delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i criteri per la scelta di essi, la presidenza ed il funzionamento delle commissioni stesse sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, ove a ciò non provvedano gli statuti di cui alla legge 9 giugno 1990, n. 142. Della commissione dei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione residente non inferiore a 50.000 abitanti, della commissione unica provinciale e della commissione regionale fa parte di diritto il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) o altro funzionario dello stesso ufficio da lui delegato.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 5:

**Art. 5.**

*(Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche)*

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.

2. L'autorizzazione è altresì revocata:

a) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per il periodo di cui all'articolo 3, comma 9.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

**Art. 6.**

*(Sanzioni)*

1. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce:

a) chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazio-

ne stessa o nelle zone o aree in cui sia vietato o senza il permesso di cui all'articolo 3, comma 15;

b) chiunque viola le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

2. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 e con la confisca di tali prodotti.

3. Chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000.

4. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l'UPICA competente per territorio. Il medesimo ufficio comunica all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione i casi di particolare gravità e di recidiva ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti, rispettivamente, di sospensione dell'autorizzazione, per un massimo di sessanta giorni, e di revoca della stessa.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

#### Art. 7.

##### (Norme finali)

1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e al relativo regolamento di esecuzione, purchè esse non contrastino con specifiche disposizioni della presente legge.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana il regolamento di esecuzione della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e delle Regioni. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto a continuare l'attività commerciale nei posteggi indicati nell'autorizzazione stessa, oltre che in forma itinerante, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.

4. Le fiere locali o mercati che alla data di entrata in vigore della presente legge si svolgono nei giorni domenicali e festivi possono

continuare a svolgersi negli stessi giorni. Resta salva la facoltà degli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche di tenere aperti i propri esercizi in tali giorni secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.

5. La presente legge non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitano sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

6. La presente legge non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

7. Sono abrogate la legge 19 maggio 1976, n. 398, le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 558, nonché tutte le disposizioni che limitano o vietano il commercio su aree pubbliche di determinati prodotti per motivi diversi da quelli di ordine igienico, sanitario e fitosanitario. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma primo, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213. Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.

8. Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia di commercio alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le competenze regionali in materia di fiere e mercati.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Dipaola, Aliverti e Baiardi un emendamento tendente ad aggiungere, al comma 7, dopo le parole: «n. 558,» le seguenti: «e nell'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7, che, con le modifiche testè accolte, risulta così formulato:

#### Art. 7.

##### *(Norme finali)*

1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e al relativo regolamento di esecuzione, purchè esse non contrastino con specifiche disposizioni della presente legge.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana il regolamento di esecuzione della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e delle Regioni. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto a continuare l'attività commerciale nei posteggi indicati nell'autorizzazione stessa, oltre che in forma itinerante, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.

4. Le fiere locali o mercati che alla data di entrata in vigore della presente legge si svolgono nei giorni domenicali e festivi possono continuare a svolgersi negli stessi giorni. Resta salva la facoltà degli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche di tenere aperti i propri esercizi in tali giorni secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.

5. La presente legge non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

6. La presente legge non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

7. Sono abrogate la legge 19 maggio 1976, n. 398, le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 558, e nell'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché tutte le disposizioni che limitano o vietano il commercio su aree pubbliche di determinati prodotti per motivi diversi da quelli di ordine igienico, sanitario e fitosanitario. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma primo, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213. Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.

8. Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia di commercio alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le competenze regionali in materia di fiere e mercati.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così concluso.  
Passiamo alla votazione finale.



BAIARDI. Il prossimo appuntamento con il mercato comune europeo, se pone al nostro paese la necessità di confrontare la propria legislazione del sistema commerciale complessivo con quella degli altri *partners* europei, a maggior ragione pone la necessità di una nuova regolamentazione dell'ambulato.

Più volte ci si è posti la domanda se l'ambulato abbia ancora una funzione. La risposta che ne è venuta è sì, a condizione che l'ambulato non venga più considerato un settore marginale; che si superi una visione romantica, che poi tale non è, dell'ambulante; che si ponga fine all'abusivismo e al lavoro clandestino e che si provveda anche in questo settore alla tutela del consumatore. In sostanza, che l'ambulante entri a pieno diritto e con piena dignità nel «pianeta commercio», non soltanto con gli stessi diritti di quello in sede fissa, ma anche con gli stessi doveri, al fine di poter valorizzare la propria professionalità ed il capitale investito.

Il disegno di legge che stiamo per approvare, che è il risultato di un'elaborazione collegiale cui hanno contribuito le Organizzazioni sindacali, il Parlamento ed il Governo, sembra, sia pure con alcuni limiti, andare in questa direzione.

Ritengo che debbano essere messi in risalto i cambiamenti che il disegno di legge stabilisce in materia di stabilità nel punto di vendita, in merito al problema degli orari e con riferimento alla forma giuridica dell'impresa, anche se quest'ultima non si può considerare completamente esaustiva.

La modificazione del sistema autorizzatorio, con l'introduzione dei due livelli sindaco e Regione con efficacia territoriale diversa, unitamente a quelle che riguardano la determinazione delle aree per i posteggi e la durata della concessione, sono altrettanti punti che segnano un salto di qualità nella regolamentazione del settore.

Anche l'ambulato (anzi, l'ex ambulato, che oggi lascia alle proprie spalle anche il vecchio nome) può e deve essere un settore che rende più produttivo il sistema e che qualifica i servizi da rendere al consumatore, concorrendo ad elevare la capacità complessiva del nostro sistema economico di confrontarsi con un'economia sempre più integrata a livello continentale e mondiale.

La legge non comporta oneri diretti. È indubbio tuttavia che la possibilità di una sua sicura applicazione dipenderà dalla capacità dei comuni di predisporre le strutture ed i servizi che sono richiamati nel disegno di legge e che ne costituiscono l'asse portante.

Ritengo che nelle mutate condizioni del mercato occorra ripensare il ruolo ed il tipo di intervento dei pubblici poteri ai vari livelli (da quello nazionale a quelli regionale, provinciale e comunale) per porre in atto un'operazione che concentri le risorse pubbliche nei punti effettivamente strategici (quali l'inquadramento territoriale delle attività commerciali più che la gestione delle tabelle merceologiche) ridisegnando il rapporto tra pubblico e privato.

In questo quadro occorre porre un freno alla moltiplicazione di piani commerciali a contenuto limitato e separato (per la rete al dettaglio in sede fissa, per l'ambulato, per gli esercizi pubblici, per le rivendite di giornali e riviste, per i distributori di carburante) e superare il processo di frammentazione derivante dalla presenza di altri piani

comunali di settore a valenza urbanistica e commerciale, quali i piani per il traffico e i piani per i parcheggi.

Sotto il profilo istituzionale, le varie problematiche comportano l'esigenza, da un lato, di valorizzare ulteriormente il ruolo della Regione e degli enti preposti alla programmazione territoriale a carattere infraregionale (province, enti equiparati a carattere sovracomunale ed aree urbane metropolitane) e, dall'altro, di concentrare l'azione dei comuni nella regolamentazione delle attività commerciali (in sede fissa ed ambulante) che si svolgono nei centri storici e nei centri-città in generale, promuovendo con operazioni di pedonalizzazione, di recupero di immobili degradati e di arredo urbano processi di riqualificazione e di specializzazione del commercio ivi insediato, operazioni che possono essere gestite in forma consortile tra potere pubblico ed iniziativa imprenditoriale privata.

Per tutti questi motivi, voteremo a favore del disegno di legge.

ALIVERTI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul provvedimento in esame.

Essendo purtroppo fallito nella passata legislatura il tentativo di adottare una riforma generale del commercio (e con essa criteri più liberalizzanti nei confronti di un'attività come quella commerciale, che deve adeguarsi alle nuove esigenze del mercato) credo sia stato quanto mai opportuno affrontare il discorso all'inverso, partendo, cioè, anziché da una legge quadro, dai vari settori che comunque necessitano e necessiteranno di un intervento legislativo.

Uno di questi comparti è proprio quello del commercio ambulante, in ordine al quale si era invano tentato di apportare modifiche alla normativa vigente, modifiche che comunque sarebbero state parziali e riduttive e non avrebbero ridefinito i principi sottesi all'organicità del provvedimento.

Ritengo quindi che il Governo abbia centrato l'obiettivo. Avendo interpretato le esigenze della categoria, ha fatto compiere al commercio ambulante un salto di qualità, ridisegnando una realtà che vede ormai nettamente minoritari i commercianti ambulanti tradizionali e tenendo conto del fatto che oggi questo tipo di commercio si svolge su aree pubbliche. La definizione «commercio su aree pubbliche» corrisponde, se non altro, ad un'interpretazione della realtà, ad una fotografia del sistema vigente.

Certo, occorrerà sperimentare la legge. Sono convinto che negli anni futuri (fors'anche nei mesi futuri), sulla scorta anche della prima applicazione della legge, occorrerà apportare alla normativa talune modifiche e integrazioni.

Comunque, ritengo che, in primo luogo, sia stata normalizzata la situazione degli attuali operatori.

La relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame fa menzione della diminuzione delle autorizzazioni rilasciate e, complessivamente, del numero degli stessi operatori. Con questo provvedimento vengono quindi salvaguardati gli operatori in attività, dal momento che non soltanto le attuali concessioni vengono considerate operanti, ma le stesse possono equivalere e per una forma e per l'altra previste dall'articolo 1.

Se queste forme di salvaguardia hanno un loro valore, spero che non diano luogo ad una troppo marcata distonia nei confronti dei nuovi operatori, cioè di coloro che in futuro decideranno di intraprendere queste attività.

In sostanza, ritengo che sia necessario dare una interpretazione intelligente alle norme contenute in questa nuova legge e che occorrerà operare sul campo una simbiosi tra il commercio fisso ed il commercio sulle aree pubbliche, in maniera tale che non ci sia una penalizzazione troppo marcata nei confronti di questi o quegli operatori. Il disegno di legge che oggi ci apprestiamo ad approvare va in questa direzione: non soltanto è teso a salvaguardare le attuali attività ma anche gli sviluppi della situazione, sviluppi commisurati non solo all'allargamento delle aree, ma anche all'integrazione delle stesse forme di commercio e quindi ad un esercizio commerciale che tenga conto anche delle esigenze dei consumatori.

È evidente che ci troviamo ancora di fronte (e questo è l'aspetto meno positivo del provvedimento al nostro esame) ad una legge protezionistica. Quindi, ritengo che, anche se il provvedimento rappresenta una buona normativa di transizione, occorrerà pensare al futuro, pure in vista della necessaria, graduale liberalizzazione delle attività commerciali, e perseguire sempre di più un avvicinamento tra le varie forme di commercio che attualmente si presentano in maniera distinta.

Pertanto, se al momento il provvedimento è valido, è necessario pensare fin da ora agli sviluppi futuri. Quindi, pur esprimendo un voto favorevole sul provvedimento ed esprimendo pieno consenso sulla filosofia che ispira questo disegno di legge, invito la Commissione ad impegnarsi affinché nei prossimi anni l'esercizio del commercio e della distribuzione in genere, nel nostro paese avvenga secondo criteri paritari e comunque in conformità, più che ad una legge interna di carattere protezionistico, ad una normativa comunitaria che salvaguardi i diritti non soltanto dei distributori, e quindi dei commercianti, ma anche degli utenti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con questa precisazione che ribadisco il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana al disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge n. 2219, con le modifiche approvate.

**È approvato.**

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 1714 resta assorbito.

**«Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione» (1545), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori**  
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980,

n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione», d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori.

Riprendiamo il dibattito sospeso nella seduta del 28 marzo scorso.

PERUGINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dopo aver preso atto del ritiro degli emendamenti presentati dal Governo, devo dire che il disegno di legge presentato dal senatore Aliverti, tendente a modificare l'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, necessita di qualche correzione. Come gli onorevoli senatori ricorderanno, dopo la precedente seduta, siamo rimasti d'accordo di consultare le categorie interessate, e soprattutto i consumatori, in modo da modificare questo articolo 8 e da renderlo più aderente ad una realtà che viviamo ogni giorno e che riguarda le vendite promozionali.

Dopo il colloquio e lo scambio di opinioni con i rappresentanti dei consumatori e le categorie interessate, sono giunto alla determinazione di presentare alcuni emendamenti per migliorare la formulazione dell'articolo 8. Innanzitutto propongo di sostituire al comma 1 le parole «determinati dalla Camera di commercio ai sensi dell'articolo 7» con le seguenti: «dei saldi di cui all'articolo 7». In questo modo verrebbe stabilito che le vendite promozionali con sconti o ribassi dei prodotti non possono essere effettuate nei periodi dei saldi di cui all'articolo 7 e nei quaranta giorni precedenti a tali periodi. L'impresa interessata ne dovrà dare comunicazione al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime. Inoltre, propongo che vengano soppresse, al comma 1 dell'articolo 8, le seguenti parole: «che non potranno superare le due settimane, indicando le merci che intende offrire e lo sconto che sarà praticato».

Propongo inoltre la soppressione del comma 3 che recita: «Alle vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa non si applica il limite massimo di durata previsto dal comma 1».

Signor Presidente, queste sono le modifiche che ritengo sia necessario apportare al provvedimento al nostro esame.

CASTAGNETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo prende atto che con queste modifiche si ritorna ad una formulazione che è soltanto parzialmente garantista nei confronti delle esigenze dei consumatori. In sostanza questo provvedimento migliora la situazione rispetto all'esistente (il che è positivo) ma nello stesso tempo, prevedendo il periodo di quaranta giorni, di fatto non crea nessun vincolo sostanziale. Pertanto, saldi e vendite promozionali continueranno a sovrapporsi come è avvenuto finora. Se lo scopo di questo provvedimento era quello di porre dei limiti più precisi, in modo che l'offerta eccezionale fosse tale e circoscritta nel tempo, le modifiche proposte vanificano questo dato di fondo. Comunque, il Governo pur esprimendo queste riserve, non si opporrà all'ulteriore corso del disegno di legge.

ALIVERTI. Signor Presidente, ritengo che la proposta del relatore tenga conto di dubbi e difficoltà emerse negli ultimi tempi e di perplessità affacciate in sede di applicazione della vigente normativa.

Mi rendo conto che non si tratta di una modifica di ampia portata. Tuttavia, considerata la delicatezza della materia, si tratta pur sempre, se non altro, di una puntualizzazione circa taluni comportamenti e talune regole che si vogliono introdurre con maggiore chiarezza rispetto al passato.

Aver previsto che le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni che precedono i saldi o le vendite di fine stagione significa che nell'arco di tempo che coincide con il periodo dei saldi o delle vendite di fine stagione non possono essere effettuate vendite promozionali.

Si è voluto salvaguardare l'istituto della vendita promozionale sia sotto il profilo del venditore, che viene così ad essere maggiormente garantito, sia sotto il profilo dell'utenza, che delle vendite promozionali beneficia. Non vogliamo però che le vendite promozionali siano uno specchietto per le allodole, un modo di attirare il consumatore: l'intenzione è invece di privilegiare la loro caratteristica di promozionalità del negozio commerciale.

Ritengo che accogliendo la proposta del relatore si compia un passo in avanti.

**BAIARDI.** Le modifiche proposte dal relatore sono di modesta portata, ma costituiscono pur sempre un passo avanti. Riteniamo che i tempi siano ormai maturi per un adeguamento complessivo della normativa per l'intero settore. Non si possono, del resto, affrontare i problemi parzialmente, senza cioè una visione organica.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento del relatore, senatore Perugini, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 1 con il seguente:

«Art. 8. - 1. Le vendite promozionali con sconti o ribassi dei prodotti compresi nella tabella IX di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli d'acquisto, non possono essere effettuate nei periodi dei saldi di cui all'articolo 7 e nei quaranta giorni precedenti tali periodi. La ditta interessata ne dovrà dare comunicazione al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento del relatore, senatore Perugini, tendente a sopprimere il comma 3 dell'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

## Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Le vendite promozionali con sconti o ribassi dei prodotti compresi nella tabella IX di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli d'acquisto, non possono essere effettuate nei periodi dei saldi di cui all'articolo 7 e nei quaranta giorni precedenti tali periodi. La ditta interessata ne dovrà dare comunicazione al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.»

2. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno e senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1.

3. Le vendite promozionali di prodotti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, previa comunicazione al comune da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

4. Le vendite promozionali non potranno comunque interessare l'intera gamma delle merci comprese nell'autorizzazione di esercizio.

5. Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto al pubblico».

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 18,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA